

SENTENZA EMANATA AI SENSI
DELL'ART. 544 C.P.P. COMM. 1°, 2°, 3°
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 23/12/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Giudice dell'udienza preliminare
Paola Di Nicola

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo all'udienza in camera di consiglio ex art.
442 cpp del 10 dicembre 2019 la seguente

SENTENZA

Nella causa penale nei confronti di _____ detenuto
in carcere a Regina Coeli per questo processo,
elettivamente domiciliato presso il difensore
PRESENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. _____ con
studio in Roma
PRESENTE

Con l'intervento del PM: Dottor Pizza

Parte civile: _____ nata a Roma il
4/9/1997 presente, difesa dalla procuratrice speciale
e Avv.

sentenza n. 2412/19

in data 10/12/2019

N. RGNR 27011/19

N. RG Gup 18562/19

Depositata in Cancelleria

Il 23.12.2019

Il Cancelliere

Estratto contumaciale
notificato

Il _____

Impugnazione:
appello/ricorso il _____

La sentenza è divenuta
Irrevocabile il _____

Esecuzione provv. N° _____

Inviato estratto alla Procura
per esecuzione _____

N° _____ R.G. Es.

N° _____ Camp. Pen.

N° _____ Camp. Civile

Fatto _____ sched _____
casellario _____

IMPUTATO

Come da imputazioni che si allegano

- 1) reato p. e p. dagli artt. 81 capoverso, 572, 61 n. 11 quinquies) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, maltrattava la convivente ed i loro figli di anni tre e di anni due, con condotte prevaricatrici, minacce, violenze messe in atto anche sotto l'influenza di sostanze alcoliche e consistite in particolare e tra l'altro:
- a. nell'ingiuriare e nel minacciare dicendole che non era una buona madre e che le avrebbe fatto togliere i bambini;
 - b. nell'afferrare e bloccare per le braccia e colpirla al volto con uno schiaffo (episodio del novembre /dicembre 2016);
 - c. nel colpire in quel momento incinta al quinto mese di con una forte manata sulla pancia;
 - d. nel colpire abitualmente con schiaffi e spintoni;
 - e. nel colpire in più occasioni i suoi due figli minori e nel cagionare loro lesioni personali e precisamente in data 16.6.2019:
 - a) nei confronti di diagnosi di "contusione al collo, sospetto abuso su minore" e prognosi iniziale di giorni 10;
 - b) nei confronti di diagnosi di "contusioni multiple alle gambe, natiche, orecchio e testa" e prognosi iniziale di giorni 22.
- Con l'aggravante del fatto commesso in presenza ed in danno di soggetto minorenni (i figli rispettivamente di anni tre e due).
- In Roma, dal novembre del 2016 e sino al 17 giugno 2019 (data dell'arresto).
- 2) reato p. e p. dagli artt. 81 capoverso, 582 e 585, comma 1, in relazione all'art. 576, comma 1, n. 2) - in relazione all'art. 61 n. 1) - e n. 5). perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, colpiva i figli minori (di anni 3) e (di anni 2) cagionando loro lesioni personali e precisamente:
- a) nei confronti di diagnosi di "contusione al collo, sospetto abuso su minore" e prognosi iniziale di giorni 10;
 - b) nei confronti di diagnosi di "contusioni multiple alle gambe, natiche, orecchio e testa" e prognosi iniziale di giorni 22.
- Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro il discendente e per futili motivi
- Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del reato ex art. 572 c.p. di cui al capo 1) che precede.
- In Roma, il 16.6.2019

Conclusioni del pubblico ministero: condannare l'imputato alla pena di 5 anni di reclusione, ritenuta la continuazione interna ed esterna, così ridotta per il rito; applicare le sanzioni accessorie e le misure di sicurezza (allontanamento dal territorio dello Stato e libertà vigilata); disporre la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Roma ex art. 64 disp att cpp.

Conclusioni della parte civile: affermarsi la responsabilità penale dell'imputato e risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale oltre onorari come da conclusioni scritte e nota spese.

Conclusioni della difesa dell'imputato: assolvere l'imputato per il capo a) perché il fatto non sussiste. In subordine assoluzione per i maltrattamenti nei confronti del figlio in ulteriore subordine minimo della pena e applicazione delle attenuanti generiche stante l'incensuratezza dell'imputato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza preliminare del 10/12/2019 la procuratrice speciale di e questi personalmente, detenuto in custodia cautelare in carcere per questo processo, avanzavano richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame degli assistenti sociali che avevano seguito il nucleo familiare.

All'udienza era presente la persona offesa costituitasi parte civile solo per sé stessa, e non per i figli minorenni, essendo stata sospesa la sua responsabilità genitoriale dal tribunale per i Minorenni di Roma a seguito dell'arresto del

La Giudice rigettava la richiesta difensiva di integrazione probatoria volta all'ascolto degli assistenti sociali, con motivazione cui si rinvia e riportata nel verbale di udienza, ammetteva il rito abbreviato previa acquisizione di documenti (relazione servizi sociali dell'ospedale Bambin Gesù del 6/2/2018; scheda dimissioni ricovero di del 9/7/2019, busta paga dell'imputato; decreto di sospensione della responsabilità genitoriale sia di che di del 25/6/2019) ed esame del richiesto dalla sua difensora; infine, prendeva atto delle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dalla concernenti la sospensione della sua responsabilità genitoriale, l'esercizio del diritto di visita dei figli in modo protetto e il loro affidamento ai servizi sociali.

Sentite le conclusioni delle parti la Gup, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservando il deposito dei motivi nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

La statuizione trova il suo fondamento nel contenuto delle coerenti e reiterate dichiarazioni testimoniali della persona offesa che, pur bastando da sole come prova dei fatti contestati, hanno trovato anche pacifici elementi di riscontro nelle certificazioni mediche, nell'attività investigativa svolta dagli operanti e nelle stesse dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'udienza del 10/12/2019.

§1 LE PROVE DELLA RESPONSABILITA' PENALE

§1.1 IL VERBALE DI ARRESTO

Il processo nasce da una richiesta di intervento, pervenuta al 112 il 16/9/2019 alle ore 21,30, da parte dei nonni di (nato nel 2017) e (nato nel 2016) per una violenta aggressione di nei confronti dei suoi due figli mentre la loro madre, si trovava in Ospedale per forti dolori addominali.

Dal verbale di arresto risulta che i Carabinieri, arrivati in Via Francesco Menzio 30, avevano trovato per strada nonno dei bimbi, la compagna di questi, e la nonna dei piccoli, che chiedevano di chiamare un'ambulanza perché i nipotini, riparati nel frattempo nell'auto, erano doloranti e in lacrime per le botte appena ricevute dal padre.

Gli operanti, visti i segni e gli ematomi dei piccoli, salivano nell'appartamento del con le chiavi di alcuni parenti e trovavano l'uomo *"in evidente stato confusionale"* che sosteneva di essersi limitato a sculacciare i figli perché non gli permettevano di riposare. La casa era in disordine, il letto disfatto e *"gli ambienti impregnati da un intenso odore di alcol"*.

I Carabinieri portavano tutti al Pronto Soccorso dove i medici accertavano che: aveva un valore di etanolo nel sangue pari a 254 mg e una lesione al labbro superiore con prognosi di 10 giorni; i due bimbi riportavano contusioni multiple negli arti e alla testa con prognosi di 22 giorni per e di 10 giorni per

I Carabinieri provvedevano ad esaminare nell'immediatezza

oltre alla stessa - trovata nel reparto di ginecologia del medesimo ospedale mentre si sottoponeva ad esami per dolori addominali - che venuta a conoscenza dei fatti aveva subito sporto denuncia-querela nei confronti del compagno.

In forza di detti elementi i Carabinieri arrestavano in quasi flagranza per il reato di maltrattamenti nei confronti della donna e dei bambini e il Gip convalidava l'arresto e applicava la misura cautelare della custodia in carcere.

§1.2 LE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA

ha reso diverse dichiarazioni dopo l'arresto del compagno, tutte tra loro congruenti, oltre che puntualmente riscontrate.

a) NELL'IMMEDIATEZZA DEI FATTI: LA DENUNCIA DEL 17 GIUGNO 2019

La notte stessa dell'arresto dell'uomo, cioè all'una di notte, si era recata alla Stazione dei CC di Roma Ostia e aveva sporto denuncia nei confronti del compagno più grande di 7 anni, raccontando di essere andata a vivere con lui quando lei aveva solo 17 anni e sebbene sin da subito vi fossero state discussioni, dopo la nascita dei bambini, nel 2016 e nel 2017, la situazione era profondamente peggiorata perché l'uomo, che già alzava la voce senza motivo nei suoi confronti ed era irascibile, aveva iniziato a bere in modo tanto grave da maltrattarla. esercitava su di lei violenza fisica e psicologica, la seconda ancor più grave e pressante perché consistita nel minacciarla, giorno dopo giorno, che se lei lo avesse lasciato *"le avrebbe fatto togliere i bambini"*, denigrandola perché cattiva madre e *"poco di buono"*.

La prima violenza ricordata dalla donna risaliva alla fine del 2016 quando, a Cantalice, piccolo paese della loro prima convivenza, l'imputato l'aveva picchiata alla presenza di (madre di che lo aveva allontanato e chiuso fuori, ma lui era rientrato in casa per proseguire l'aggressione con tale violenza da infrangere il vetro della porta finestra, così lacerandosi un braccio ed essere per questo ricoverato e operato, imponendo altresì alla compagna turni ospedalieri per stargli accanto pur avendo un bimbo appena nato.

Nonostante questa grave violenza la donna, certa che sarebbe cambiato, aveva ripreso la convivenza.

Nel corso della seconda gravidanza l'imputato, ubriaco, durante un litigio aveva colpito la tanto forte sul ventre da averle fatto temere di avere abortito e poi, come se nulla fosse, era uscito con gli amici per fare rientro in tarda notte.

Anche in quella occasione, pur essendo andata in Ospedale, aveva evitato di denunciare per paura che l'uomo le potesse sottrarre i bimbi visto che lei non aveva un lavoro ed un'autonomia economica.

il fine settimana era sempre ubriaco e violento e la vita familiare per questo era diventata insostenibile.

Nel febbraio 2018 la famiglia si era trasferita ad Acilia per consentire alla [redacted] di essere aiutata dai suoi parenti, visto che era la sola ad occuparsi dei due figli appena nati; ciononostante la situazione era diventata ancor più pesante perché l'uomo si ubriacava ogni giorno e picchiava di frequente la compagna con schiaffi o spintoni.

L'episodio che aveva determinato l'arresto di [redacted] ad avviso della donna, era stato il più grave mai verificatosi nella loro drammatica vita familiare.

Con riferimento alle modalità manesche dell'imputato nei confronti dei figli, la [redacted] ha sostenuto che l'uomo avesse in altre occasioni sculacciato i piccoli quando lo disturbavano, ma lei li aveva sempre difesi "subendo le sue ripercussioni".

Il verbale contenente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa si conclude con la domanda rivolta dal carabiniere di Ostia che aveva acquisito la denuncia:

"Ma non crede fosse il caso che lei avesse denunciato prima i fatti per tutelare se stessa e i bambini?".

Anche alla luce della motivazione che segue, va posto subito in luce come si tratti di un interrogativo, inconsapevolmente colpevolizzante, che racchiude un significato retorico, contenente la risposta, volto a far ricadere la responsabilità dell'accaduto proprio (o anche) sulla vittima.

E' per questo che la [redacted] ha dichiarato: *"Mi sento in colpa, non dovevo lasciarli da sola con lui"*.

Ciò che rileva è che questo scambio domanda/risposta, avvenuto all'una di notte, tra un uomo in divisa e una donna ricoverata in ospedale si è verificato in un momento di fortissima fragilità della denunciante ovvero dopo avere visto i figli ricoverati, con ematomi evidenti, nel reparto di pediatria.

Si badi bene che la [redacted] come sopra precisato, si era assentata da casa la mattina per dolori fortissimi, per recarsi in ospedale in ambulanza, e dunque per una condizione da lei non deliberatamente scelta, ma imposta dagli eventi. E, comunque, anche se fosse uscita per qualsiasi altra ragione, esercitando un diritto di libertà, a chiunque riconosciuto, lasciando i figli in custodia al loro padre non era certamente questo il tema né dell'indagine, né delle domande da rivolgerle e men che meno del processo.

Nonostante la condizione di colpevolizzazione in cui era stata inconsapevolmente posta soltanto per non avere denunciato i fatti di cui era stata lei stessa vittima, la donna ne aveva spiegato la ragione in modo semplice, lineare e umanamente comprensibile: *"Ribadisco che non ho mai sporto denuncia per paura di perdere i bambini in quanto, come mi ripeteva sempre [redacted] me li avrebbe tolti poiché non ero in grado di sostenermi economicamente da sola. Solo quest'ultimo episodio mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire che siamo in pericolo sia io che i miei bambini e non voglio più essere assoggettata alla violenza del mio compagno"*.

Quella paura era fondata, infatti i bambini, a distanza di pochi giorni dalla denuncia, le erano stati "tolti".

b) LE DICHIARAZIONI RESE AI CC DI CASALPALOCCO IL 28 GIUGNO 2019

Le dichiarazioni di _____ rese ai Carabinieri di Casalpallocco su delega del Pm, a distanza di 10 giorni dai fatti, sono state trascritte e si compongono di due parti: quella che descrive ciò che era avvenuto prima dell'arresto e quella che riferisce sulle violenze subite negli anni.

➤ LE ORE CHE PRECEDONO L'ARRESTO

Nelle dichiarazioni della persona offesa vengono ripercorse le fasi temporali che avevano preceduto l'arresto del compagno:

alle 11 del mattino un'ambulanza era andata a casa per portarla all'ospedale Grassi di Ostia per forti dolori addominali e lei aveva avvisato i genitori che successivamente l'avevano raggiunta al pronto soccorso. I bambini erano ovviamente rimasti a casa con il padre;

verso le 16, in attesa di effettuare accertamenti, aveva fatto chiamare _____ dai genitori, visto che al Pronto Soccorso il suo cellulare non aveva campo, e aveva saputo che andava tutto bene e che i bimbi dormivano;

alle 18 lei stessa era uscita dall'ospedale per chiamare il compagno che le aveva confermato che i figli dormivano ancora e andava tutto bene;

verso le 20 aveva richiamato _____ per informarlo di avere eseguito le analisi e che l'attesa si protraveva, ma questi non aveva risposto e il cellulare sembrava staccato. Poi era andata a fare una visita a neurochirurgia e aveva chiesto ai genitori di telefonare al compagno;

dalle 21 in poi, dopo il ricovero nel reparto di ginecologia per altri accertamenti, aveva cercato di chiamare tutti, _____ e i propri genitori, senza che nessuno però le rispondesse;

alle ore 22,30 finalmente aveva contattato la madre che l'aveva informata di essere andata con l'ex marito e la nuova compagna di questo a casa per prendere i nipotini.

Verso le 23, mentre si trovava in reparto, _____ era stata raggiunta da un Carabiniere in divisa e da un medico del pronto soccorso che le avevano detto di doverle parlare.

La prima domanda che le aveva posto il militare, senza spiegarle nulla della ragione della sua presenza, era sul tipo di rapporto che avesse con il marito, lei, lì per lì e ovviamente presa alla sprovvista, aveva risposto *"bene, perché cosa è successo?"*. Solo allora il carabiniere le aveva spiegato che erano dovuti entrare nella sua casa dove avevano trovato _____ in stato confusionale e avevano portato tutto il suo nucleo familiare al Pronto Soccorso, compresi i bambini.

A seguito di queste parole la _____ era scesa con l'operante al piano terra dove, con la madre, le avevano spiegato quanto accaduto chiedendole anche se il compagno fosse violento con lei e con i figli. Alla domanda la donna aveva risposto di no *"perché avevo paura dell'eventuale reazione di*

lui mi diceva sempre se mi lasci o dici qualcosa di quello che succede ti porto via i bambini in Romania e non li vedrai mai più".

Poi i Carabinieri, mostrando comprensione per il tumulto emotivo che stava vivendo la giovane donna, l'avevano lasciata sola con la madre alla quale, piangendo, _____ aveva confidato di essere picchiata dal compagno, ma che i bambini non lo erano. Portata in pediatria gli infermieri le avevano mostrato i figli mentre dormivano e gli ematomi che erano stati loro procurati dal

A quella vista la persona offesa aveva subito denunciato le vessazioni e i maltrattamenti cui era stata costretta per anni.

➤ LE VIOLENZE SUBITE NEGLI ANNI

Aveva raccontato che l'uomo era diventato alcolista dopo essere stato licenziato, le cose erano ulteriormente peggiorate quando all'inizio del 2017 con loro erano andate a vivere anche la madre e la sorella della _____. In particolare la madre non tollerava che _____ si ubriacasse temendo per la figlia e per il nipote.

La persona offesa aveva nuovamente riferito l'episodio in cui l'uomo, ubriaco, era entrato in casa distruggendo con un masso la porta finestra, episodio avvenuto alla presenza della madre e degli amici del _____. A seguito del quale questi si era distrutto un braccio e aveva subito un'operazione. Tornato a casa aveva imposto alla _____ di mandare via la suocera e la cognata, cosa che lei aveva fatto sempre sotto la minaccia del compagno che altrimenti le avrebbe portato via _____. Da quel momento la condizione di ubriachezza era quotidiana, l'uomo beveva in modo smodato e la picchiava *"quasi tutte le sere...però con il fatto che comunque nell'altra stanza avevo _____ che dormiva lui mi picchiava se non facevo ciò che diceva lui, ovvero cucinami questo, fai questo...io lo facevo per non ricevere, per non essere picchiata e per non far sentire le cose a _____ mentre dormiva"*.

La situazione si era tranquillizzata per il breve periodo in cui _____ aveva trovato lavoro ad Amazon a luglio/agosto 2017 ma poi era stato licenziato e così aveva ripreso a bere e a picchiarla. Questo era avvenuto anche quando la donna era al quinto mese di gravidanza, l'aveva tirata per i capelli, l'aveva sbattuta per terra e poi le aveva sferrato due pugni sul ventre. Il tutto alla presenza di _____ ragione per la quale la _____ non era andata in ospedale. Solo l'intervento di un amico rumeno di _____ di nome _____ aveva fermato la furia del compagno.

Trasferitisi a Terano, in provincia di Rieti, l'imputato aveva conosciuto un vicino di casa, anche lui rumeno, con cui usava bere mentre la donna restava con i bambini. La sera del 3 agosto 2018 proprio questo vicino l'aveva presa con la forza e portata dentro casa, approfittando del fatto che lei fosse uscita per gettare l'immondizia e che il compagno fosse a lavoro, e aveva tentato di violentarla. Lei lo aveva denunciato e con i piccoli era andata in Ospedale.

Nell'ottobre 2018, nonostante lavorasse, aveva ripreso a bere in modo ancor più grave di prima, infatti al supermercato comprava taniche di vino da 5 litri.

In un'occasione l'aveva presa al collo tentando di soffocarla, **solo l'intervento dei bambini l'aveva salvata perché lui alla loro vista si era fermato.**

Da aprile 2019 erano andati a vivere ad Acilia vicino alla famiglia della e la situazione era diventata ancor più intollerabile perché beveva, si isolava e non aveva alcun tipo di rapporto con i figli *"si metteva sul balcone con le cuffiette e ascoltava la musica"* e per ogni piccolezza picchiava la compagna. **Era sufficiente che la pasta fosse poco condita o insipida e l'uomo la prendeva a botte.**

La ha precisato, come per scusarsi di qualcosa a dimostrazione del lavaggio del cervello subito dal compagno, che *"non mancava di fare le faccende di casa"* e che usciva per andare con la madre insieme ai piccoli *"solo quando era tutto pulito e sistemato"*.

Ogni giorno, quando tornava dal lavoro, la sapeva di essere picchiata anche perché lui la minacciava di morte se lei lo avesse denunciato o fosse andata via con i bimbi.

In più riprese la persona offesa ha dichiarato di non avere mai denunciato per timore che gli assistenti sociali le portassero via i bambini come l'uomo sosteneva continuamente che potesse avvenire.

Era totalmente condizionata e sottomessa, per un quotidiano svilimento della sua persona a cui la sottoponeva dicendole che era una pessima madre e che ne avrebbe trovata un'altra meglio di lei.

La donna ha concluso il verbale con una frase significativa per far comprendere il ricatto psicologico dell'imputato: *"Perché se stavo da sola da mò che l'avevo lasciato"*.

§1.3 I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA

Premesso che per giurisprudenza costante della Corte di legittimità la dichiarazione della persona offesa non richiede alcun riscontro estrinseco allorché la stessa sia credibile sotto il profilo soggettivo e intrinsecamente attendibile (vedi *infra* il paragrafo sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa), nel caso in esame vi sono anche significativi elementi che confortano oggettivamente la testimonianza di il verbale di arresto di di cui si è data già precisa menzione, le

dichiarazioni dei parenti della giovane donna; i referti medici e le fotografie delle lesioni patite dai suoi figli.

a) LE DICHIARAZIONI DEI PARENTI DELLA PERSONA OFFESA

padre di _____ ha dichiarato il giorno stesso dell'arresto di _____ cioè il 16 giugno 2019, alle ore 23:20 di essere stato contattato dal genero alle ore 14:30 perché la figlia era stata portata in ospedale con l'ambulanza. Dopo essere stati con _____ sia lui che la compagna e la ex moglie, erano andati a casa dei nipotini per dare il cambio a _____ pensando ingenuamente che l'uomo volesse raggiungere la compagna in ospedale. Invece, arrivati sul posto, dopo avere tentato di suonare al citofono e di contattare _____ al cellulare numerose volte senza riuscirci, si erano preoccupati ed erano andati a farsi dare un mazzo di chiavi dell'appartamento dal nonno della ragazza. Entrati in casa avevano trovato _____ totalmente ubriaco e i bambini, pieni di lividi sul sederino, sulle gambe, sulla schiena e sulla testa, che piangevano in modo incessante. Alla richiesta di _____ delle ragioni di quella drammatica situazione _____ lo aveva aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, tanto che l'uomo si era dovuto difendere con un pugno per portare via i nipotini da lì. In altre occasioni aveva notato delle ecchimosi sul corpo dei bimbi e della figlia che, con riferimento a sé stessa, aveva sempre sostenuto di essere caduta.

La stessa versione è stata offerta da _____, madre di _____ e _____ attuale compagna del _____ La prima ha anche ricordato di non avere mai assistito ad episodi violenti di _____ verso i bambini ma ha ricordato quanto accaduto a Cantalice il 10/1/2017 quando lei viveva con il nucleo familiare e l'uomo aveva aggredito entrambe tanto da avere richiesto l'intervento dei Carabinieri.

b) I REFERTI DI PRONTO SOCCORSO E LA SCHEDA DI DIMISSIONE RICOVERO UOC PEDIATRIA

Dagli atti risultano i certificati medici rilasciati dal pronto soccorso al momento del ricovero dei due bimbi avvenuto il 16 giugno 2019. In essi si legge con riferimento a _____ "*contusioni multiple alle gambe, natiche, orecchio e testa*" giorni 22 di prognosi con ricovero nel reparto di pediatria; con riferimento a _____ "*contusioni al collo, sospetto abuso su minore*" giorni 10 di prognosi senza ricovero.

Le fotografie sono significative della violenza cieca esercitata sui due bambini da parte del padre e mostrano i lividi e i notevoli arrossamenti sui loro corpicini.

Dalla scheda di dimissione dei bimbi del 9 luglio 2019 emerge che il 2 luglio 2019 si era svolto un colloquio dei familiari con l'assistente sociale Certosa e che il 5 luglio quest'ultima e l'assistente sociale Picano avevano comunicato alla madre e alla nonna dei due piccoli il contenuto del decreto del tribunale

per i minorenni di Roma che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale sia del padre che della madre cosicché il servizio sociale aveva "organizzato il collocamento dei due bambini presso idonea casa famiglia".

Nella parte relativa all'osservazione, nella scheda di dimissione di _____ è scritto che "ricerca costantemente il contatto con la madre". Si ricorda che al momento _____ aveva meno di due anni.

§1.4 LE DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO

L'imputato davanti al gip ha dichiarato di avere usato "solo minacce" nei confronti della _____ e di averle dato una spinta quando era incinta (fatto poi escluso nel corso dell'udienza in sede di abbreviato); di avere picchiato il figlio piccolo "solo una volta".

Nel corso dell'udienza ha reiteratamente sostenuto di essere l'unico capace di accudire i figli in quanto quarto fratello di 12; di avere sempre trovato i due bambini sporchi e senza cibo quando rientrava la sera dal lavoro perché la compagna non sapeva prendersene cura ("La mia compagna era debole nell'accudire i figli"); di avere litigato con la _____ sempre perché non si applicava adeguatamente come lui con pazienza le mostrava ("le cose peggioravano sempre e cercavo di portare pazienza e le facevo vedere. Preciso che cambiava i figli e dava da mangiare quando non serviva. Io ero più capace"); di avere iniziato a bere proprio per l'incapacità della donna nella gestione della casa e dei figli tale da determinare contrasti quotidiani; di avere assecondato tutte le esigenze della compagna tra le quali quella di andare a vivere vicino ai suoi parenti, ad Acilia, visto che prima abitavano in paesi isolati.

L'imputato ha confermato di avere iniziato a bere forte dal 2018, circa 2 litri di vino al giorno.

Ha ammesso di avere picchiato la compagna tre volte "perché trattava male i bambini" e di averle spesso rimproverato di non essere "una buona madre" aggiungendo che però "non lo diceva con cattiveria".

Significativo che _____ abbia dichiarato: "Ho picchiato mia moglie senza violenza, non ero cattivo", non rendendosi conto che esprimendosi in questo modo ha escluso che picchiare sia una violenza, semplicemente perché per lui è un atto normale.

In sostanza tutto l'esame ha ruotato intorno allo screditamento della _____ come donna e come madre, attribuendole anche non meglio precisate responsabilità in relazione ai lividi che talvolta lui trovava sui figli al rientro dal lavoro.

Anche davanti alle drammatiche foto che ritraggono i due piccoli in Ospedale, mostrate dalla Giudice per chiedere come si fossero procurati quelle orrende lesioni, _____ non ha provato alcun moto di sconcerto o sofferenza, ha escluso di esserne lui il responsabile, sebbene fosse da ore in casa solo con loro, ha sostenuto di avere dato "solo uno schiaffo o due prima dell'arresto".

In relazione al rapporto con i suoceri ha sostenuto che fossero buoni.

Significativo che proprio all'inizio del suo esame abbia dichiarato che la compagna "stava a casa perché aveva difficoltà a trovarlo (nde il lavoro), ma voleva lavorare. Io ho pensato che era difficoltoso".

L'imputato ha confermato di avere prospettato alla la possibilità che gli assistenti sociali togliessero i figli ad entrambi ed ha aggiunto: "L'assistente sociale già si era accorta che lei non aveva le capacità di tenersi i bimbi, mentre rispetto a me non avevano detto nulla. Già lo dicevano i medici del Bambin Gesù. Noi discutevamo come lei trattava i bimbi. Io davo insegnamenti su come fare. La mia compagna negava l'evidenza dello sporco dei bimbi. Negava l'evidenza e questo mi faceva arrabbiare".

ha concluso sostenendo che la fosse gelosa perché da quando erano nati i figli lui si dedicava meno alla compagna.

E' arrivato a rappresentare, come fosse un elemento idoneo a rendere inattendibile la denuncia e non a supportarla, che la donna fosse cagionevole di salute ragione per la quale le si formavano degli ematomi sul corpo.

§1.5 LA RELAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE

La difesa dell'imputato ha depositato la relazione redatta il 6 febbraio 2018 dall'assistente sociale del comune di Tarano riguardante all'epoca dell'età di meno di un anno.

La segnalazione avveniva a seguito del ricovero del piccolo presso il reparto di malattie rare dell'ospedale Bambin Gesù di Roma in cui Marco era arrivato il 20 gennaio 2018 per "vomito in lattante distrofico".

L'assistente sociale dava atto che l'unica sempre presente in reparto con il bimbo era la madre, che vi erano gravi problemi economici tanto che la donna si era dovuta recare alla Caritas per cibo e vestiti.

La relazione ripercorre la storia personale e familiare della sola e non anche dell'imputato, senza spiegare i motivi di detta scelta.

Si legge che otto anni prima la (all'epoca quindi bambina visto che è nata nel 1997), con la madre e la sorella, era stata inserita in una casa famiglia per importanti difficoltà "sul piano socioeconomico". Il progetto si era concluso nell'aprile del 2015 e da quel momento il servizio sociale del 10° municipio di Roma non aveva più avuto rapporti con la famiglia.

La aveva scelto per i figli un pediatra da cui si recava regolarmente.

Nel corso della degenza del piccolo erano stati effettuati degli approfondimenti, anche sul piano psicologico, "in relazione al rapporto madre- bambino". Si ribadisce che nessuna verifica, incomprensibilmente, era stata compiuta rispetto al padre. Da tali approfondimenti, di cui non è dato comprendere da cosa siano

stati supportati dal punto di vista medico scientifico, era emerso il seguente quadro che si riporta testualmente: *"Fascia tardo adolescenziale materna. Presenza di una rete parentale che consente alla signora di usufruire degli aiuti necessari per far fronte all'accudimento del bambino. Presenta un'immaturità genitoriale legata verosimilmente all'età. Assenza di attribuzione di ostilità verso il bimbo, piuttosto una percezione negativa di ciò che riguarda l'ambiente circostante vissuto come un ostacolo alla libertà di cura del bambino (denaro, distanza dei servizi, uso dei mezzi pubblici, distanza dei servizi sanitari). Si consiglia supporto psicosociale del nucleo da parte dei servizi territoriali di zona. Si segnala quanto sopra al fine di richiedere, per quanto di competenza, un eventuale approfondimento della situazione socio ambientale del minore in funzione di un progetto di sostegno al nucleo".*

Significativo che la relazione dell'assistente sociale concluda in questi termini: *"I genitori, informati della presente, sono raggiungibili telefonicamente al seguente numero: 3887255932 (signora)".*

Ancora una volta del padre del bimbo nessuna menzione, non vi è alcun riferimento a come se non esistesse e il suo ruolo non fosse decisivo per la sana crescita del piccolo. L'unico dato che lo riguarda concerne le poche righe iniziali sulla descrizione del nucleo familiare in cui si rappresenta che è di origini rumene e lavora regolarmente presso Amazon.

§1.6 IL DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA DI SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

All'esito dell'arresto di il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma e quello presso il Tribunale per i minorenni di Roma hanno chiesto al Tribunale per i minorenni di Roma (richiesta non presente negli atti) di assumere provvedimenti urgenti diretti alla sospensione dalla responsabilità genitoriale del solo padre dei due bambini ferocemente picchiati, e il loro affidamento alla madre con incarico al servizio sociale di accertamenti sulle competenze genitoriali, nonché di verificare a mezzo SERD la dipendenza di da sostanze alcoliche o stupefacenti.

Invece il Tribunale per i Minorenni di Roma ha sospeso la responsabilità genitoriale anche alla persona offesa odierna denunciante.

Nella motivazione del provvedimento, assunto con urgenza e *inaudita altera parte*, si dà atto:

- che *"dopo un atteggiamento non collaborativo tentando di coprire il compagno, ne ha ammesso le condotte violente ed ha sporto querela nei confronti del compagno per maltrattamenti e lesioni personali; che dalla querela emerge l'abituale abuso di alcol del le reiterate aggressioni fisiche e verbali ai danni della donna, nonché le minacce di farle perdere la custodia dei figli";*

- che il referto di pronto soccorso del 16 giugno 2019 riguardante i due bambini dava atto delle contusioni multiple per il piccolo con prognosi di 22 giorni e per il piccolo di 10 giorni, "lesioni....cagionate dal padre, come risulta dalla denuncia sporta dalla e dai verbali di s.i. rese dai genitori della querelante";
- che l'uomo era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia Roma Ostia per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, con l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di ubriachezza volontaria.

La conclusione del provvedimento è la seguente:

"alla luce, pertanto, della gravità dei fatti narrati risultanti dal verbale di arresto in flagranza a carico del dalla querela sporta dalla donna e dalle lesioni inferte sui minori risultanti dalla documentazione sanitaria nati, appare opportuno disporre la sospensione di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori tale sospensione va prevista anche per la madre attesa la condotta non tutelante nei confronti dei figli assunta da tempo e che induce al collocamento dei minori presso i nonni o familiari idonei e disponibili o, in mancanza presso idonea famiglia delegando il competente S.S. di organizzare incontri protetti con la sola madre."

La persona offesa nel corso dell'udienza, in cui si è costituita parte civile per sé stessa e non anche per i figli proprio a causa della sospensione della responsabilità genitoriale, ha rappresentato che i propri parenti non hanno potuto assumere il collocamento di cosicché i bambini si trovano presso una casa famiglia da mesi e lei può vederli soltanto il sabato in modalità protetta.

§ 2 LA VALUTAZIONE DELLE PROVE

§ 2.1 LA VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA

Dalle drammatiche dichiarazioni di è emerso che questa aveva tentato fino all'ultimo di evitare di denunciare le gravissime aggressioni e violenze subite dal compagno, le aveva silenziosamente vissute giorno dopo giorno distruggendosi, sia perché così indotta da un ambito familiare silente nonostante consapevole della violenza che subiva e della condizione di alcolismo dell'uomo (si veda l'episodio di Cantalice sopra riferito o la visione dei lividi sul corpo della donna rispetto ai quali i genitori si accontentavano delle sue evidenti scuse); sia perché riteneva prioritario, in una logica stereotipata dei ruoli di genere imposta dal contesto, che la sua condizione di moglie di un uomo violento le imponesse per sempre la lesione di dignità e identità, costretta a sopportare i quotidiani e inusitati soprusi del compagno solo perché padre dei suoi bambini.

A conferma di questo basti pensare che in tutte le occasioni in cui aveva subito violenze fisiche non le aveva mai fatte certificare o denunciate, eccetto quando la madre aveva assistito alla violenza di e aveva chiamato i carabinieri.

Le dichiarazioni rese dalla vittima nel corso del processo sono state sempre coerenti e puntuali, mai tra loro contrastanti, profondamente sofferte, di certo non preordinate proprio alla luce delle condizioni di evidente prostrazione, fragilità e angoscia in cui gli operanti avevano trovato la donna, dentro un ospedale, nel corso della sua estenuante vita di coppia, a partire dalla richiesta disperata di non volere denunciare per paura di perdere i suoi figli, cosa che, invece, era avvenuta.

Ma quel che a questa Giudice appare ancor più significativo per ritenere attendibile e credibile

il suo racconto, la descrizione degli episodi violenti che si sono inanellati l'uno all'altro, in un crescendo senza speranza, e che, di per sé, sarebbe sufficiente a comprovarne il verificarsi, è il loro stesso contenuto. Tutto ciò che la donna ha subito ed accettato è stato per la minaccia dell'uomo di sottrarle il bene più caro:

A ciò deve aggiungersi il contesto di una famiglia in cui rume-
no e più grande di sette anni della compagna, è un padre-padrone violento, disoccupato ed alcolizzato che non ammette replica, confronto paritario, riconoscimento dell'altrui dignità, incapace di utilizzare il dialogo come strumento di relazione e di affrontare le proprie frustrazioni, assente rispetto a qualsiasi attività di cura dei figli.

Nessuno ha protetto la donna e i suoi piccoli; tutti sono stati sostanzialmente inerti davanti alle vessazioni di

, a partire dai genitori della giovane che intuivano tutto, ma non sottraevano la loro figlia e i loro nipoti a quella cieca violenza.

La vittima ha vissuto una sopraffazione totale e annichilente, ha sofferto intensamente da dentro e quotidianamente una scientifica operazione di annullamento della propria esistenza e del proprio essere donna e madre, nonostante fosse l'unica a occuparsi dei bambini e di un marito incapace di tutto, eccetto che di bere e di picchiarla atti costitutivi per esprimere la sua virilità intesa come mero esercizio di potere e di sopraffazione.

ha potuto imporre con minacce e paura il silenzio, a propria vile protezione, ottenendo l'annullamento totale della libertà e dell'autonomia dei figli e della compagna.

Alla luce degli elementi valutativi presi in considerazione per il convincimento logico giuridico che conduce alla condanna dell'imputato, si ritiene che le dichiarazioni della persona offesa, da sole, avrebbero potuto essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale di in ragione della credibilità soggettiva della e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

Ciononostante a questo si aggiunge che esse sono state rafforzate proprio dalle conferme esterne costituite dai referti medici, dalle testimonianze dei parenti, dal verbale di arresto dell'imputato e dalle dichiarazioni rese da questi in cui conferma di avere picchiato la donna in gravidanza, di averla minacciata reiteratamente di toglierle i figli, di essere un alcolista, tanto da potersi ritenere raggiunta la prova dei delitti contestati.

Come si è già anticipato, sono quasi 10 anni che la Corte di Cassazione è univocamente orientata a ritenere che il giudice non sia obbligato a ricercare riscontri estrinseci per fondare una sentenza di condanna in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa che possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità quando superino il vaglio di attendibilità dell'autorità giudiziaria (è sufficiente richiamare la sentenza della cassazione a Sezioni Unite numero 41461 del 2012 e da ultimo la sentenza della V sezione della Corte di cassazione numero 21135 del 2019¹). Si tratta di una posizione pienamente condivisibile che vale, a maggior ragione, in materia di violenza contro le donne in cui l'assenza di testimoni, rispetto a fatti che si consumano nel contesto domestico, oltre che i legami preesistenti tra la vittima e il suo aggressore, che affievoliscono la capacità di riconoscimento della violenza, non consentirebbe mai di raggiungere la prova del delitto, tanto da renderli impuniti e da precludere solo alle donne vittime di maltrattamenti l'accesso alla giustizia.

§ 2.2 LE CONSEGUENZE DEI REATI ACCERTATI SULLA PERSONA OFFESA: LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Dai delitti accertati emergono i gravi danni patiti da _____ e dai suoi due piccoli, dell'età di soli 2 e 3 anni, oltre che la loro oggettiva vittimizzazione secondaria.

E' noto che per vittimizzazione secondaria si intende la recrudescenza della condizione di sofferenza della vittima riconducibile alle modalità in cui le istituzioni hanno operato nel corso del procedimento a seguito della denuncia, per inconsapevole disattenzione derivante dal trattamento routinario di fatti che richiedono invece un percorso differenziato ed individualizzato. L'effetto della vittimizzazione secondaria è quello di scoraggiare la denuncia, da parte delle donne, della violenza patita dal partner, spesso padre dei loro figli.

¹ In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ciò raccontato. E, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in un qualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunnatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, di assistere ogni segmento della narrazione

Come puntualmente rappresentato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione numero 10959 del 2016 la tutela dei diritti fondamentali nei casi di violenza di genere è stata sviluppata dall'attività di numerosi organismi sovranazionali come le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, che hanno assunto *"un importante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali, tenuti a darvi attuazione"*, e la normativa interna, sostanziale e processuale, va interpretata proprio alla luce di essa.

➤ LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA E LA DISCIPLINA SOVRANAZIONALE

Quelle che si ritengono prioritarie nell'attività interpretativa dell'autorità giudiziaria nei reati di violenza di genere sono:

a) **La Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (CEDAW)**, adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 132 del 14 marzo 1985, in vigore in Italia dal 10 luglio 1985 (e il suo Protocollo opzionale del 1999), il cui preambolo ribadisce i principi fondamentali delle Nazioni Unite tra cui la dignità della persona umana e l'uguaglianza dei diritti di uomini e donne, riconoscendo tuttavia il persistere di gravi discriminazioni contro le donne che violano i principi della parità dei diritti e della dignità umana. Con la Raccomandazione generale n. 19 § 6 del 1992 il comitato di monitoraggio dell'attuazione della CEDAW che, tra l'altro, ha il potere di elaborare documenti di carattere interpretativo, ha affermato che rientra nell'ambito della Convenzione anche la violenza di genere;

b) **La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, detta anche Convenzione di Istanbul**, approvata nel 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013 numero 77, entrata in vigore il 1 agosto 2014 a seguito della 10ª ratifica intervenuta da parte di uno Stato membro del consiglio d'Europa, il cui preambolo riconosce

- *"che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione";*
- *"la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere";*
- *"che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini";*

c) **Il Trattato sull'Unione Europea (articoli 2 e 3 § 3); la Carta dei diritti fondamentali (articolo 21), il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea il cui articolo 8 attribuisce all'Unione il**

compito di eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività attraverso l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'Unione e il cui articolo 82 prevede la possibilità di istituire norme minime per la tutela delle vittime di reato;

d) La Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime di reato, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212 entrato in vigore il 20 gennaio 2016 che al considerando numero 17 definisce la violenza di genere² precisando che *"le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesse a tale violenza"*; al considerando numero 18 definisce la violenza nelle relazioni strette, cioè commessa in ambito familiare³. Si tratta di potenziare ed armonizzare nei Paesi dell'Unione gli strumenti di protezione delle vittime alla luce del costante aumento nell'area europea del numero delle vittime di reato - spesso provenienti da Paesi diversi da quello di commissione del fatto criminoso - quale connaturale conseguenza della rimozione delle frontiere interne⁴.

² "Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesse a tale violenza."

³ "La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno."

⁴ Vanno altresì menzionate la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), nonché la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri; la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, trattano, tra l'altro, le esigenze specifiche delle particolari categorie di vittime della tratta di esseri umani, degli abusi sessuali sui minori, dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia.

Secondo le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE la vittimizzazione secondaria può essere di diversi tipi. In questa sede interessano quella **di tipo sostanziale**, di cui al § 52 del preambolo, esistente allorché, dopo la denuncia, vi sia il rischio per la persona offesa di essere sottoposta alle medesime condotte violente ed abusanti subite in precedenza; quella **di tipo processuale**, di cui al § 53 del preambolo, esistente allorché la vittima patisca conseguenze dannose proprio a causa del procedimento penale avviato a seguito della sua denuncia. In relazione alla vittimizzazione secondaria di tipo processuale la direttiva prevede che la finalità di scongiurarla è di stabilire un clima di fiducia della persona offesa con le autorità che hanno l'obbligo di *"evitare sofferenza alle vittime durante il procedimento giudiziario"*.

E' di tutta evidenza che la Direttiva, così come la Convenzione di Istanbul, mirano ad imporre allo Stato e alle sue Autorità di ovviare al rischio che le vittime di violenza di genere possano provare timore e sfiducia proprio nei confronti di chi è deputato istituzionalmente a proteggerle.

➤ **IL VALORE COGENTE E PERFORMANTE DELLE NORME DIRETTE A EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Le norme citate non hanno valenza programmatica, ma assumono carattere precettivo nel nostro ordinamento tanto da imporre all'Autorità giudiziaria di interpretare i singoli istituti, processuali e sostanziali, non in modo parcellizzato, ma in un'ottica globale, che pone al centro la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere, senza distinguere il settore civile e minorile da quello penale, ma armonizzandoli al fine di evitare contraddittorietà tra i giudicati ed offrire uno spazio di garanzia effettiva e sostanziale alle persone offese.

E' in questa logica di coordinamento che si è mosso lo stesso legislatore prima con l'art. 609 *decies* cp che prevede obblighi di comunicazione al Tribunale per i Minorenni e poi con l'art. 64 *bis* disp att. Cpp, introdotto legge 69/19, che ha imposto la comunicazione dei provvedimenti penali al Giudice civile.

Proprio per sottolineare l'importante svolta interpretativa delineata in questo ambito dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione si ritiene opportuno citare due recentissime sentenze della Terza Sezione penale che hanno ritenuto abnorme il provvedimento di rigetto del Gip a fronte di una richiesta del Pm di incidente probatorio per l'audizione di una vittima vulnerabile di violenza di genere.

Si tratta delle sentenze 34091/19 (depositata il 26/7/2019) e 47572/19 (depositata il 22/11/2019) con cui il Giudice di legittimità ha posto i binari interpretativi, in modo chiaro e univoco, proprio con riferimento alla disciplina sovranazionale richiamata e al modo per evitare la vittimizzazione secondaria da parte dell'autorità giudiziaria.

Di seguito si riporta testualmente un passaggio, di particolare rilievo per i giudici di merito, della sentenza n. 34091/19: *"La genesi della disposizione ed il progressivo ampliamento del suo campo di applicazione in ottemperanza ad obblighi pattizi assunti dallo Stato in convenzioni internazionali, ovvero discendenti dalla necessità di conformarsi all'ordinamento eurounitario, mostrano con evidenza come la ratio della previsione.....abbia indubbiamente assunto una marcata impronta di protezione della vittima di reati di violenza domestica, di condotte persecutorie, di gravi forme di aggressione della personalità e libertà che coinvolgono la sfera sessuale. La vulnerabilità che di regola connota la persona offesa di tali reati spesso, ma non sempre, minorenni - e, in ogni caso, la consapevolezza della sofferenza psicologica connessa alla reiterazione delle audizioni volte alla ricostruzione di fatti gravi subiti (anche da altri, nel caso di testimoni minorenni che non siano persone offese), propria di un sistema processuale fondato sulla rigida distinzione tra la fase delle indagini e quella del giudizio, hanno indotto il legislatore, nelle situazioni descritte dall'art. 392, comma 1-bis, cod. pen., a derogare al principio secondo cui la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti ed avanti al giudice chiamato ad assumere la decisione. Nella versione vigente, cioè, la disposizione, da leggersi in combinato disposto con l'art. 190-bis, comma 1 -bis, cod. proc. pen., mira soprattutto ad evitare il C.d. fenomeno della "vittimizzazione secondaria", vale a dire - per usare le parole che si leggono in una recente sentenza della Corte costituzionale - quel processo che porta il testimone persona offesa «a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto» (Corte Cost., sent. 21/02-27/04/2018, n. 92).*

L'importanza della tutela delle persone offese, in particolare dei reati suscettibili di arrecare conseguenze gravissime sul piano psicologico come la violenza sessuale ed il delitto di atti sessuali con minorenne, è da tempo avvertita e le riflessioni condotte in base ad un attento esame della realtà e con il supporto delle acquisizioni scientifiche hanno indotto le organizzazioni internazionali e gli Stati a promuoverne ed implementarne i livelli di generale protezione anche all'interno del processo penale con l'adozione di atti normativi vincolanti per i paesi membri e con la stipula di apposite convenzioni internazionali. Come si legge in una recente decisione della Sezione unite di questa Corte, «l'interesse per la tutela della vittima costituisce da epoca risalente tratto caratteristico dell'attività delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, e gli strumenti in tali sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione e cogenza nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione. I testi normativi prodotti dall'Unione Europea in materia di tutela della vittima possono essere suddivisi in due categorie: da un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via generale e dall'altro lato quelli che riguardano la tutela delle vittime di specifici reati particolarmente lesivi dell'integrità fisica e morale delle persone e che colpiscono di frequente vittime vulnerabili. Tra i primi assume un posto di assoluta rilevanza la Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato, che ha sostituito la decisione-quadro 2001/220 GAI, costituente uno strumento di unificazione legislativa valido per tutte le vittime di reato, dotato dell'efficacia vinco-



lante tipica di questo strumento normativo. Ad essa è stata data recente attuazione nell'ordinamento interno con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Tra i testi incentrati su specifiche forme di criminalità e correlativamente su particolari tipologie di vittime, assumono particolare rilievo la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, entrambe incentrate sulla esigenza di garantire partecipazione, assistenza, informazione e protezione a particolari categorie di vittime. Come è stato osservato, la Direttiva 2012/29/UE, con il suo pendant di provvedimenti-satellite (le Direttive sulla tratta di esseri umani, sulla violenza sessuale, sull'ordine di protezione penale, tra le altre) e di accordi internazionali (le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul, in particolare), rappresenta un vero e proprio snodo per le politiche criminali, di matrice sostanziale e processuale, dei legislatori europei» (Cass., Sez. Unite, n. 10959 del 29/01/2016, C., Rv. 265893, in motivazione).".

L'obbligo per le Autorità, ivi compresa quella giudiziaria, di evitare la vittimizzazione secondaria è sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 47572/19:

"4.4. Con particolare riguardo alla prova testimoniale oggetto di disciplina nell'art. 392, comma 1 -bis, cod. proc. pen., va inoltre osservato che esigere la previa acquisizione di sommarie informazioni testimoniali dalle persone ivi indicate equivarrebbe a frustrare la chiara ratio di impedimento della "vittimizzazione secondaria" più sopra delineata. La necessità di evitare tale conseguenza - si ripete, richiesta dalle disposizioni sovranazionali già richiamate - è stata peraltro tenuta in considerazione anche dalla norma, recentemente introdotta nel codice di rito dalla l. 19 luglio 2019, n. 69 (C.d. "codice rosso", recante misure di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), che, con riguardo ai reati di aggressione sessuale e ad altre ipotesi delittuose per lo più legate a degenerazioni delle relazioni familiari o di convivenza, ha introdotto il nuovo comma 1-ter nel corpo dell'art. 362 cod. proc. pen., prevedendo che in tali casi «il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela, istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa». Trattandosi di disposizione acceleratoria dettata - essa pure - all'esclusivo scopo di apprestare un'accentuata tutela della vittima dei reati richiamati, al precipuo scopo di evitare stasi procedurali e consentire l'immediata adozione delle cautele eventualmente necessarie ad evitare la protrazione della situazione illecita in atto, la reiterazione del reato o la commissione di illeciti più gravi nel quadro quell'escalation che spesso caratterizza queste forme di devianza, laddove l'obiettivo possa essere altrimenti soddisfatto senza necessità di sottoporre la vittima a plurime audizioni, la disposizione, prendendo in particolare in esame la situazione di soggetti minorenni, consente al pubblico ministero di non procedere immediatamente all'assunzione delle informazioni da parte della persona offesa".

L'importanza di evitare la vittimizzazione secondaria è ribadita dalle due sentenze citate (34091/19 e 47572/19) nella parte finale in cui si giunge ad affermare, innovativamente rispetto alla consolidata giurisprudenza di legittimità precedente, perfino l'abnormità dell'ordinanza di rigetto di ammissione dell'incidente probatorio pur di evitare gli effetti della vittimizzazione secondaria:

" Ed invero, laddove, come nella specie, non si rimuovesse l'ordinanza con cui il g.i.p. ha arbitrariamente negato l'incidente probatorio dal pubblico ministero richiesto in un caso disciplinato dalla legge, pur non essendo ovviamente precluso il prosieguo del procedimento - né conculcati il dovere di svolgere le indagini (essendo possibile l'acquisizione di s.i.t. dalla persona offesa) ed il diritto all'assunzione della prova testimoniale nel corso del giudizio - l'alternativa procedimentale determinerebbe quella vittimizzazione secondaria della persona offesa che lo Stato si è impegnato ad evitare, così, da un lato, recando pregiudizio insanabile alla vittima vulnerabile, e, d'altro lato, esponendo lo Stato a possibile responsabilità per la violazione di norme internazionali pattizie e dell'Unione europea."

➤ LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA NEL CASO IN ESAME

E' nell'ottica performativa, indicata lucidamente dalla Corte di legittimità, che devono attivarsi tutte le Autorità allorchè vi siano elementi per ritenere che vi sia una qualche forma di violenza esercitata nei confronti di una donna e questa non denunci ovvero (e a maggior ragione) quando la donna che denunci abbia anche figli minorenni. In entrambi detti casi è indispensabile che il percorso di tutela e di emersione della violenza subita sia volto a rassicurarla, a proteggerla e, prima ancora, a confermarne il proprio ruolo di madre senza alcun intento colpevolizzante. Ciò non avviene quando le Autorità che intervengono non applicano pienamente la normativa vincolante ora ricordata e giungono anche a non tenere conto, ovviamente in modo inconsapevole, degli stereotipi di genere che rischiano di violare i diritti fondamentali riconosciuti dalla stessa disciplina richiamata.

A questo fine è opportuno riportare testualmente:

- a) l'articolo 5 lett. a) della CEDAW (Convenzione sovranazionale ratificata dall'Italia oltre venti anni fa) che obbliga gli Stati a prendere ogni misura adeguata a *"modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne, al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso, o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne"*;
- b) l'art. 12 numero 1 della Convenzione di Istanbul che indica tra gli Obblighi generali degli Stati di adottare *"le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini"*.

La colpevolizzazione, pur inconsapevole, della persona offesa è la tipica conseguenza di un'operazione valutativa inquinata da una visione pregiudiziale e stereotipata di una delle parti del processo, non fondata su elementi oggettivi.

Dalla descrizione dei fatti in precedenza riassunti emerge che i diversi soggetti istituzionali, pur agendo a tutela della donna e dei suoi figli - dalle forze dell'ordine agli assistenti sociali -, hanno ritenuto la persona offesa, aldilà dell'essere colei che ha denunciato i fatti e che ha subito per anni sopraffazioni e violenze, una persona che:

- a) ha avuto un iniziale atteggiamento di copertura delle condotte del compagno;
- b) non ha sottratto sé stessa e i propri figli ai maltrattamenti di così qualificandosi come madre inadeguata, fragile, incapace e dunque in qualche modo *colpevole* e corresponsabile di quelle condotte.

Dalla mera lettura del primo verbale delle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri risulta che questi le hanno chiesto perché non avesse denunciato utilizzando le seguenti parole: *"Ma non crede fosse il caso che lei avesse denunciato prima i fatti per tutelare se stessa e i bambini ?"*. Domanda che indipendentemente dalla volontà di chi la poneva, sottintendeva l'assunto che non avere denunciato fosse stato sbagliato moralmente e giuridicamente poiché, unitamente alla violenza, anche questa era stata la causa della protrazione del reato.

In questo modo si è operata un' *invisibile e inconsapevole oggettiva inversione* dei ruoli poiché si sono attribuiti alla vittima sia un'indiretta responsabilità nella condotta illecita di altri (consistente nel consentire la reiterazione del reato), sia l'omesso onere di sottrarsi alla violenza (onere non richiesto ad alcuna altra vittima di reato).

Tale condotta, che comporta oggettivamente la vittimizzazione secondaria della donna, viene posta in essere - inconsapevolmente - perfino dai Carabinieri intervenuti che, invece, avevano ben chiaro l'obiettivo di tutelare la persona offesa e i suoi bambini, come emerge dalla capacità professionale e dalla sensibilità dimostrate nel momento in cui avevano deciso di lasciare la sola con la madre per consentirle di confidarsi e denunciare.

Dalla mera lettura della relazione dell' assistente sociale del Comune di Tarano risulta che è stata messa sotto osservazione solo la e il suo nucleo familiare di provenienza, lasciando del tutto in ombra la posizione del compagno.

Gli approfondimenti (di cui non è specificato in cosa siano consistiti) avevano infatti riguardato solo il *"rapporto madre- bambino"* e la conclusione era stata nei termini di *"un'immaturità genitoriale legata veri-*

similmente all'età", ovviamente della madre, anche in questo caso senza spiegare il perché e sulla base di cosa, questo era scritto sebbene si desse atto della "Assenza di attribuzione di ostilità verso il bimbo" aggiungendo che la donna aveva una "percezione negativa di ciò che riguarda l'ambiente circostante vissuto come un ostacolo alla libertà di cura del bambino (denaro, distanza dei servizi, uso dei mezzi pubblici, distanza dei servizi sanitari)" senza compiere alcuna analisi della circostanza oggettiva che questa percezione, aldilà dei profili materiali, riguardasse pregresse violenze subite dal compagno. D'altra parte sarebbe bastato poco per approfondire, in fatto, gli accadimenti visto che la donna aveva già denunciato il compagno ai CC per la grave aggressione avvenuta alla presenza della madre. Si tratta di un elemento fondamentale che non è stato approfondito da nessuna delle autorità intervenute non risultando dagli atti questo intervento, nonostante riferito dalla parte offesa e dalla madre.

Lo stesso è a dirsi circa la violenza sessuale di cui la _____ era stata vittima da parte del vicino di casa, amico e connazionale del compagno, puntualmente denunciata ai Carabinieri e comprovata da referti di Pronto Soccorso di cui non è stata operata alcuna acquisizione agli atti di questo processo. A fronte di un atto tanto grave, avvenuto di notte mentre la donna era sola con i bimbi appena nati, non pare che il _____ dichiaratosi tanto accudente e protettivo rispetto alla sua famiglia, abbia ritenuto di chiedere conto al suo amico. Evidentemente la compagna per lui è un corpo a disposizione di chiunque lo ritenga.

Anche in questo caso la condotta che comporta oggettivamente la vittimizzazione secondaria viene posta in essere da un operatore che voleva tutelare i bambini e il loro rapporto con la madre.

Infine, la lettura del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma evidenzia che il Giudice si è trovato ad esaminare un materiale, raccolto dalle autorità pubbliche che lo avevano preceduto colpevolizzante (seppure inconsapevolmente) nei confronti della vittima e sopra riportato, tutto volto all'attribuzione della responsabilità della violenza alla persona offesa che non aveva denunciato per tempo, con l'effetto di scolorire il *focus* sull'autore del reato.

Il Tribunale, inoltre, pur in presenza di una diversa richiesta del Pm, ha ritenuto di trattare le oggettive diverse situazioni e posizioni dell'uomo e della donna nello stesso modo, applicando ad esse la medesima sanzione: la sospensione della responsabilità genitoriale.

Risulta con evidenza che, pur in presenza di un Giudice che ha ritenuto di operare nell'esclusivo interesse dei minorenni, è che chi ha picchiato i propri figli/il padre ha avuto identico trattamento giuridico di chi ha tentato fino all'ultimo, a suo modo, di proteggerli dalla sua furia violenta/la madre.

§ 2.3 LA CONDIZIONE DI VULNERABILITA' DELLA PERSONA OFFESA

Al centro della valutazione e delle azioni delle Autorità intervenute emerge costantemente la ritenuta condotta non tutelante della _____ nei confronti dei propri figli, causa prima della sospensione della responsabilità genitoriale.

Detta valutazione, che viene esaminata in questa sede in quanto la grave minaccia dell'imputato di sottrarre i figli costituisce motivo di credibilità e attendibilità della persona offesa, appare non aver adeguatamente tenuto conto della *condizione* e della *situazione* di particolare vulnerabilità della persona offesa.

La *vulnerabilità* di _____ derivante dalla prostrazione e sofferenza generate dalla prospettiva del compagno di sottrarre i bambini, avrebbe dovuto determinare l'attivazione delle tutele, previste dall'ordinamento, sovranazionale e nazionale, invece l'ha relegata allo *status* di soggetto impotente, inadeguato e debole, per ciò solo qualificato incapace di protezione, causa prima della perdita dei suoi diritti di genitrice.

➤ LA NORMATIVA SOVRANAZIONALE E NAZIONALE

Quella che costituisce ragione di *vulnerabilità* della persona offesa, che impone di attivare percorsi di salvaguardia, alla luce sia del principio costituzionale di solidarietà per cui lo Stato si assume la responsabilità di tutelare la dignità umana (così l'articolo 2 della Costituzione) che del diritto a vivere liberi dalla violenza (così l'art. 4 punto 1 della Convenzione di Istanbul), si è oggettivamente trasformata nel suo contrario ovvero nella presunzione di incapacità genitoriale e nell'esclusione dell'esercizio del relativo diritto-dovere.

Dall'analisi della giurisprudenza e della normativa europea emerge, invece, una definizione di *vulnerabilità relazionale* che impone all'autorità che interviene, da quella amministrativa a quella giudiziaria, una valutazione da effettuare caso per caso, sulla base delle circostanze desunte dal contesto materiale della vicenda oggetto di esame, così da scongiurare qualsiasi automatismo che rischia:

- di non cogliere la necessità di trattamenti differenziati fondati sulla condizione specifica della persona offesa in un delineato ambito;
- di imporre un'immagine stereotipata del ruolo genitoriale che si ritiene debba assumere una madre soggetta alla violenza del partner.

La direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione della repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime all'art. 2 contiene la seguente definizione della "*posizione di vulnerabilità*": "*per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima*".

Oltre a questa univoca definizione vi è la direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato nel cui preambolo vengono elencate le condizioni da cui desumere la *vulnerabilità*⁵ e tra queste sono indicate specificamente *"le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette"*; concetto poi pedissequamente ripreso dal citato **articolo 90 quater cpp** *"Condizione di particolare vulnerabilità"*:

"Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato."

Quindi la *vulnerabilità* viene descritta non come *status* della persona, ma come *"posizione"* o *"condizione"* che nei reati di violenza domestica è connessa proprio ad una specifica relazione affettiva e di potere. Sia che si tratti di una *"posizione"* o che sia una *"condizione"* la normativa richiamata consente una precisa definizione della *vulnerabilità* della persona offesa oltre che i corollari che ne conseguono, inclusa la valutazione della capacità genitoriale rispetto alla quale la direttiva 29 stabilisce, al considerando 38, che *"I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime"*.

A ciò si aggiunge che l'art. 1 della Convenzione di Istanbul, che fissa gli obiettivi del suo articolato, alla lettera e) stabilisce che vanno sostenute e assistite *"le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica"*

⁵ Considerando 38: *"Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica"*

E' ovvio, anche per rispondere a un principio di coerenza del sistema, che questa disciplina impone all'interprete innanzitutto quello che, entrambe le fonti citate, definiscono "*un approccio integrato*" cioè un metodo di valutazione globale delle autorità il cui obiettivo primario è incentrato sui diritti della vittima *a vivere una vita libera dalla violenza* (così la Convenzione di Istanbul all'art. 4 punto 1 citato) e in secondo luogo quello di non utilizzare la vulnerabilità *ai danni* di chi ne è attinta, negandosi altrimenti il concetto stesso di vulnerabilità che presuppone tutela e garanzie, non sanzioni.

Una diversa conclusione non solo sarebbe in violazione della disciplina richiamata, ma apparirebbe illogica rispetto al quadro normativo di riferimento. Quest'ultimo presuppone, evidentemente, che la vulnerabilità, intesa come forma di dipendenza e di precarietà, trae linfa dalla difficoltà di riconoscere sé stesse e i propri figli in una condizione di assoggettamento a un potere crudelmente aggressivo, proprio per la manipolazione cui le persone offese sono costrette. Tutto il contesto, anche quello che si ritiene il più affettivo ed accudente, proprio a causa degli stereotipi di cui è intriso nega che quella sopraffazione costituisca una violenza, tanto da farla apparire alla vittima come condizione naturale una relazione di coppia (come avvenuto, ad esempio, con la sottovalutazione dei genitori della
alla vista degli ematomi sul corpo della loro figlia).

Da ciò consegue che l'autorità giudiziaria, rispetto alla persona offesa o alla condizione che la rende vulnerabile per la specifica situazione relazionale in cui ha vissuto, non può assumere posizioni che richiamino opzioni di carattere morale o psicologico o persino sanzionatorio altrimenti violerebbe i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione e le norme interposte sovranazionali sopra indicate, determinando l'effetto di far patire conseguenze pregiudizievoli proprio a coloro che si rivolgono ad un contesto istituzionale reclamando una precisa esigenza di protezione prevista dall'ordinamento. Ciò avviene proprio attraverso la categoria **giuridica** della vulnerabilità - peraltro intrinseca all'identità umana - che erroneamente rischia di essere confusa con altro cioè con caratteristiche caratteriali come inidoneità soggettiva o fragilità emotiva o incapacità di cura e tutela, effetto che le norme ricordate vogliono evitare.

Proprio la connotazione *relazionale* della violenza denunciata da chi patisce maltrattamenti in un contesto familiare consente di ritenere che, una volta allontanato colui che esercita detta violenza (ad esempio, attraverso l'applicazione di una misura cautelare come nel caso di specie), venga incoraggiata e recuperata la capacità di autonomia di chi ne è stata vittima; ponendo al centro i suoi bisogni e i suoi diritti. L'autorità giudiziaria applicando la disciplina ora ricordata ha l'onere di interpretare l'esperienza della vulnerabilità previa depurazione della stessa da qualsiasi stereotipo, quindi senza assumere un modello colpevolizzante che presupponga un unico atteggiamento da tenere da parte di una donna vit-

tima di violenze, madre dei figli dell'autore delle stesse. Ciò avviene con la verifica, di volta in volta, sulla base di elementi concreti ed oggettivi, di quale sia la ragione che conduce la stessa persona offesa a determinate scelte, come quella di ritardare o omettere la denuncia.

È proprio il carattere relativo e umanamente possibile, e non astratto ed assoluto, di quale possa essere la reazione di una vittima di fronte ad una quotidiana sopraffazione, costituente reato, di sé stessa e della propria prole, a rendere l'attività interpretativa del caso concreto un'attività capace di adattarsi alla molteplicità, al dettaglio e alla duttilità, per descrivere la contingenza della vulnerabilità dei soggetti che tutela, alleggerita dalla pretesa di universalità che rischia di essere fondata su stereotipi culturali svincolati dai fatti e, soprattutto, dalla normativa su indicata che il Giudice ha l'obbligo di applicare.

Questa complessa e difficile operazione di applicazione della legge può avvenire solo disancorando la valutazione giudiziaria dalle caratteristiche di fragilità psicologica della persona offesa e fondarla sugli elementi di fatto che hanno dato origine a quella condizione.

Infatti, la vulnerabilità, per come viene definita nella Convenzione di Istanbul e nella direttiva dell'Unione Europea sopra richiamate, costituisce un concetto da interpretare anche alla luce del tipo, della natura e delle circostanze del reato (vedi articolo 22 paragrafo 2 della direttiva 29 nonché articolo 90 quater cpp attuativo della direttiva) ancorato cioè a dati oggettivi non riferibili dunque ad un soggetto astratto come "la madre modello", ma ad una situazione concreta e storicamente data, di cui vanno decrittati gli elementi particolari, suscettibile di cambiamenti e modifiche. Questa interpretazione aumenta fortemente la responsabilità del giudice nel riconoscere gli indici della violenza e della vulnerabilità di chi ne è vittima, i concreti contesti di applicazione e nello strutturare gli obblighi positivi dello Stato in relazione alla protezione del soggetto ritenuto vulnerabile, in una logica integrata tra i settori penali, civili e minorili.

In presenza di una condizione di vulnerabilità di una madre vittima di violenza, ritenere che di per sé la mancata o ritardata denuncia del compagno maltrattante, fondata sul timore di essere colpevolizzata dalle Autorità fino ad essere *punita* con l'allontanamento dei figli, non sia adeguata sotto il profilo genitoriale genera oggettivamente la vittimizzazione secondaria della persona offesa.

E' la stessa Convenzione di Istanbul che all'art. 31 prevede che la decisione sulla custodia e sui diritti di visita dei figli prenda in considerazione "gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione" ponendo al centro "i diritti della vittima e la sicurezza della vittima e dei bambini".

Così l'art. 23 della Convenzione di Istanbul indica le Case rifugio come "un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo protettivo"

La madre vittima di violenza e i suoi figli, per il sistema convenzionale e per l'interpretazione che del diritto interno deve essere fornita stante il carattere performativo della disciplina sovranazionale richiamata, non solo vanno tutelati rispetto alla loro integrità fisica, ma vanno riconosciuti come titolari di diritti anche in relazione al loro inscindibile rapporto.

Da ciò non può che conseguire la sfiducia della persona offesa nei confronti delle istituzioni quando si operi una sorta di automatismo, frutto dello stereotipo e della semplificazione, allorché non si offrano elementi oggettivi e concreti che consentano di leggere il nesso tra causa ed effetto dei due ambiti: quello della denuncia penale e quello della sospensione della responsabilità genitoriale.

La conseguenza di questo tipo di valutazione è che il prezzo dell'esercizio di un diritto, quello di denunciare penalmente i maltrattamenti subiti, rischia di diventare la negazione di un altro diritto, quello di restare genitrice dei propri figli, semmai utilizzando l'argomento del *superiore interesse del minore*.

In linea generale la sospensione della responsabilità genitoriale sia al padre maltrattante che alla madre maltrattata, per comportamenti opposti sotto il profilo logico e giuridico in quanto l'uno costituente un delitto e l'altro costituente la violazione di un diritto umano (così la Convenzione di Istanbul), penalizza oggettivamente proprio le vittime del reato, madre e figli, quando non venga evidenziato che l'incapacità genitoriale della donna derivi da condotte diverse dall'aver subito maltrattamenti e non averli denunciati.

Mettere sullo stesso piano un padre abusante e una madre abusata, ritenendo quest'ultima responsabile di non avere sottratto sé stessa ed i figli alla violenza solo per non avere tempestivamente denunciato nell'illusione che quell'uomo cambiasse, espone all'inversione dei ruoli processuali tanto da trasformare la vittima in autrice di un reato che non ha commesso, ma ha solo patito.

In questo modo la sfiducia nelle istituzioni, che spesso si manifesta nella mancata denuncia delle madri per il timore di perdere i propri figli, alimentata dalla minaccia dell'uomo maltrattante proprio di questa conseguenza vi è il pericolo che venga avvalorata; che incentivi gli uomini maltrattanti a terrorizzare le loro compagne con la possibilità che a seguito della loro denuncia le istituzioni possano sottrarre loro i figli; che scoraggi l'affidamento nell'apparato giudiziario e l'emersione della violenza familiare; che impedisca l'accesso delle donne alla giustizia per l'affermazione dei diritti loro e dei figli.

➤ LA CONDIZIONE DI VULNERABILITA' IN CONCRETO DELLA PERSONA OFFESA

L'esperienza vissuta da _____ di grave marginalizzazione oltre che di deturpamento della sua personalità e del suo genere, l'ha privata di qualsiasi soggettività sia rispetto alla relazione affettiva intrattenuta con l'imputato, che non le ha mai riconosciuto alcuna dignità di donna e di madre; sia rispetto alla relazione con i propri figli con riguardo ai quali l'intero contesto istituzionale le ha fatto credere di essere inadeguata ed incapace, così perpetuando quell'immagine distruttiva, a lei quotidianamente proposta dal compagno, che in questo modo rischia di trovare legittimazione persino nel momento in cui le è stata sospesa la responsabilità genitoriale.

In conclusione, si ritiene che la persona offesa sia stata vulnerabile sino al momento in cui è rimasta all'interno di quella relazione violenta, in quanto esposta alla quotidiana violazione dei suoi diritti umani, ma una volta rimossa la situazione che ha determinato quella condizione, ovverosia la pratica violenta del compagno, la _____ ha recuperato la propria soggettività di donna e di madre.

Non v'è chi non veda che, aldilà delle migliori intenzioni di ognuno, è avvenuto proprio ciò che _____ aveva quotidianamente minacciato: *togliere i figli* alla madre se lo avesse denunciato.

Questo è potuto accadere in quanto, nel complesso percorso della _____ nei diversi ambiti istituzionali, non si è tenuto in debito conto il concetto di *vulnerabilità*, intesa appunto come categoria giuridica che appartiene al nostro ordinamento in forza della normativa richiamata e con uno specifico perimetro interpretativo di contenuto relazionale e dunque relativo; concetto giuridico da non confondere con l'incapacità e la fragilità soggettiva di chi ne è colpita a causa della violenza che subisce.

Pertanto, nel caso in esame, diversamente da quello che poteva apparire un atteggiamento omertoso della _____ rispetto al compagno, risulta che questa:

- non aveva potuto denunciare quanto accaduto perché non ne era a conoscenza trovandosi in ospedale, tanto che erano stati i suoi genitori a farlo, chiamando i Carabinieri;
- aveva *coperto* il compagno, come ritenuto da tutte le autorità, semplicemente perché era stata presa alla sprovvista, in un momento di forte fragilità cioè mentre era sottoposta ad esami medici per propri problemi di salute e senza sapere cosa fosse successo ai figli.

Invece, la sua denuncia era stata spontanea e immediata quando aveva visto ciò che era accaduto ai suoi piccoli, cioè quando i medici le avevano mostrato quelle orrende ferite e aveva capito che loro, e non lei, erano in pericolo.

Quello che è sfuggito a chi, in qualche modo, ha letto i comportamenti della _____ colpevolizzandola, per non avere agito e reagito, è che questa è stata a tal punto manipolata dall'imputato, da tra-

sformarsi da soggetto ad oggetto tanto da non potere neanche *immaginare* di essere titolare, lei e i suoi figli, di diritti.

La violenza che ha subito, posta in essere dal compagno, padre dei suoi bambini, viene definita violenza di prossimità in quanto è il rapporto affettivo che fiacca e depotenzia la capacità della persona offesa di accorgersi dei maltrattamenti e arrivare a denunciarli.

Alla violenza subita da la ha dato sempre una giustificazione o volta a colpevolizzare, ingiustamente, sé stessa per la sua giovane età e per l'inesperienza nell'accudimento dei figli piccoli; oppure scusando il compagno per la sua violenza attribuendola alla perdita di lavoro, all'alcolismo, ecc.

Si tratta degli stessi *argomenti* utilizzati dall'imputato per difendersi nel corso del processo: l'incapacità della donna, rappresentata con ottusa ed incrollabile convinzione, come la causa del suo alcolismo e della sua legittima reazione violenta.

Negli anni che era andato a convivere con la giovanissima all'epoca solo diciassettenni e l'aveva allontanata dal suo contesto familiare e sociale grazie al trasferimento in piccolissimi paesi del reatino, era riuscito a convincere gradualmente la ragazza di essere talmente inadeguata da meritarsi la violenza che subiva. Questa potentissima arma di persuasione aveva legittimato la sua violenza agli occhi stessi della giovane tanto da abbassarne le difese e renderla la sua più affidabile complice. E' quella che in antropologia viene definita *l'evidenza che non si vede*.

giorno dopo giorno, ha messo alla prova la dimostrandole di non valere nulla, di essere una pessima madre così da escludere qualsiasi reazione, utilizzando la peggiore delle minacce a questo collegata: perdere i propri bambini e trovare "*una nuova e diversa madre*".

La violenza era diventata una forma di equilibrio nella relazione della coppia e nella gestione della famiglia, così si era trasformata in normalità, in quanto tale invisibile e non denunciabile.

La persona offesa ha introiettato a tal punto la svalutazione e la fragilità per il suo essere donna e madre, instillate quotidianamente dal compagno, da avere modificato la sua stessa identità indossando un nuovo abito, invisibile dall'esterno e dalle Autorità, che non solo assumeva come naturale la sopraffazione subita, ma la riteneva persino la giusta punizione per le sue incapacità ed inadeguatezze.

La decostruzione di questo apparato, costituito da forme introiettate con quotidiana e subdola violenza principalmente psicologica, è il presupposto della denuncia, atto di rottura di un assetto consolidato, a fondamento del quale vi è il riconoscimento della propria capacità, competenza, autorevolezza di donna, traguardo di un lungo e difficile percorso, unico a consentire di riconoscersi titolari di diritti.

Quando questo non avviene, ed è il caso della _____ la persona offesa è fagocitata dalla soverchiante struttura di potere in cui è inserita in una condizione di tale soggezione:

a) da non avere le categorie culturali per pensarSI come soggetto autonomo e degno di tutela in quanto bloccata nel suo esercizio di libertà dal ruolo sociale di *madre* che le impone, sotto il profilo culturale, di tenere accanto a sé un uomo violento solo perché *padre dei suoi figli*, secondo lo stereotipo arcaico della cosiddetta bigenitorialità che non tiene in alcun conto, questa volta sì, dell'interesse prevalente dei minorenni e della loro madre. A conferma della invisibile *schiavitù* cui è stata costretta per anni la

e derivante dall'obbligo morale e sociale di mantenere un compagno e padre violento, a prescindere, per evitare lo stigma sociale e corollario del mito citato, è significativa la frase della persona offesa sopra riportata "*Perché se stavo da sola da mò che l'avevo lasciato*";

b) da ritenere che la violenza, cui è sottoposta con i figli, è una condizione di normalità poiché l'uomo, inteso ancora come unico indiscusso capo-famiglia per *natura*, ha il diritto, lui sì, di esercitare un potere tale da essere legittimato a servirsi di qualsiasi strumento per esplicitarlo, anche la violenza più cieca. Moglie e figli sono il suo *strumento* e il suo *luogo*, unico, di espletamento di dominio, quello che gli consente di sentirsi uomo e che fuori non è in grado di provare perché inadeguato e alcolista.

E' solo la visione della violenza sui figli a far rompere alla _____ l'assetto invisibile di potere a cui è stata per anni sottoposta, e a restituire la parola, cioè la trasformazione da oggetto a soggetto titolare di diritti.

§ 3 LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI.

Sulla base di quanto riportato deve ritenersi pacificamente accertato che _____ ha posto in essere atti invasivi e aggressivi, di natura fisica e psicologica, esercitati sulla moglie e sui figli piccoli costretti ad assistere al quotidiano massacro della madre da parte di un uomo violento, alcolizzato e privo di scrupoli. Detta condotta, per come accertata, integra gli estremi del contestato delitto di cui all'art.572 cp, aggravato dalla presenza costante dei minorenni, per proteggere i quali la madre ha presentato denuncia.

Si è trattato di maltrattamenti protrattisi dal 2016 al 2019, con modalità diverse, ma pressochè quotidiane, nei confronti di _____ volti alla lesione della sua dignità, della sua autonomia, della sua integrità fisica, sempre alla presenza dei bambini, anzi proprio a causa della loro nascita e dell'esigenza di cure, tale da generare un clima di vero e proprio terrore che li ha di certo segnati per sempre (si veda al riguardo il ritardo nella linguaggio di _____).

Ciò che è emerso in modo chiaro dagli atti e più ancora dalle parole di _____ è il suo profondo condizionamento culturale secondo il quale le donne, per essere tali e senza alcuna ragione, devono e possono

essere maltrattate, sfruttate, massacrate, strumenti da utilizzare per essere serviti e sfogare le proprie frustrazioni di uomo incapace di affrontare ordinare i problemi della vita, come quello di essere licenziati.

Gli unici periodi in cui le violenze fisiche non si sono concretizzate sono stati quelli in cui i bambini non erano ancora nati e quelli in cui aveva un lavoro, ma poi anche questo non bastava più e così l'abuso di alcol serviva per picchiare meglio. A questo vanno aggiunte le più atroci violenze che la

ha subito: le violenze psicologiche consistenti nella perenne minaccia di sottrarle i bambini. Come poi avvenuto visto che la madre ha visto sospesa la responsabilità genitoriale e vede i bambini solo il sabato in modalità protetta.

Da quello che è emerso dalle esplicative parole dell'imputato, retaggio di una cultura e di un modo proprietario di concepire il rapporto con il genere femminile, considerato solo servente e piegato, consegue che non c'è alcuna possibilità che possa interrompere questo tipo di condotte una volta scontata la pena, esse si ripeteranno sempre uguali a sé stesse, proprio perché connesse ad una mentalità e ad una arcaica concezione della relazione tra i generi, in cui quello maschile decide, comanda, domina, impone e dispone, anche ferocemente, mentre quello femminile soggiace, subisce, sopporta, tollera, si arrende ed esiste all'esclusivo fine di essere angariato e sfruttato da quello maschile.

E' del tutto irrilevante che segua o meno un percorso volto ad uscire dalla dipendenza da alcol in quanto questo determina solo una peggioramento della sua aggressività e della sua violenza verso la moglie e i figli, ma non è affatto la causa di questa, per come si evince dalla normalità con la quale ha imposto per anni i propri comportamenti padronali. D'altra parte non lo hanno smosso emotivamente neanche la visione delle fotografie ritraenti le orrende lesioni cagionate ai bambini o la sofferenza della moglie che da mesi non può vivere con i suoi piccoli e li vede in modalità protetta.

Questo è un reato, come tutti quelli di violenza di genere, che si caratterizza proprio per l'abitudine e per la certa reiterazione non perché legato ad una personalità deviata o astrattamente pericolosa, come troppo spesso erroneamente si ritiene, ma generato da una cultura tanto radicata da avere disegnato un'identità maschile, fondata sul sopruso e sull'identificazione delle donne come oggetti di proprietà, difficilmente modificabile nel modo di intendere il genere femminile.

A riprova di detta conclusione si ritiene utile riportare le ultime parole pronunciate dall'imputato nel corso dell'udienza. Dopo lo svolgimento di un esame durato oltre un'ora, in cui ha risposto alle domande della giudice e di tutte le parti sostenendo in modo continuativo che fosse una madre incapace di accudire i propri figli e che lui, pazientemente, ogni giorno le insegnava,

senza successo, come ci si prende cura di bimbi appena nati, l'uomo, nonostante correttamente indirizzato dal suo difensore, non ha ritenuto di porgere le sue scuse né alla donna né ai suoi figli.

Solo dopo la requisitoria del pubblico ministero che, per chiedere di escludere l'applicazione delle attenuanti generiche ha sottolineato l'assenza di consapevolezza e resipiscenza dell'imputato nonostante le fotografie ritraenti le drammatiche condizioni in cui aveva ridotto i bambini, sempre su sollecitazione della sua avvocatessa, ha chiesto nuovamente di rendere dichiarazioni. La giudice ha autorizzato l'imputato a farlo, ma questi, la prima frase che ha pronunciato è stata: "chiedo scusa al pubblico ministero".

Alla espressa domanda se intendesse chiedere scusa anche alla ex compagna presente, in quanto le scuse al pubblico ministero erano del tutto irrilevanti, non è riuscito proprio ad articolare parola, trattenuto dalla sua stessa identità culturale a riconoscere che i maltrattamenti quotidiani a cui aveva sottoposto la e i figli costituissero un reato o, quantomeno, una condotta umanamente riprovevole. Solo grazie al lodevole, ma ormai tardivo, intervento della sua avvocatessa è riuscito a scusarsi con la non per le violenze cagionatele ma "per i litigi".

Ciò che è emerso dal processo e che qualifica giuridicamente i fatti sotto il profilo dell'elemento oggettivo è il rapporto di forza tra l'autore del reato, e la persona offesa di sette anni più piccola, rimasta subito incinta, sostanzialmente reclusa a casa per anni ad occuparsi di due bambini avuti a distanza di un anno l'uno dall'altro, lontana dalla propria famiglia e dal proprio contesto, priva di sostegno, anche affettivo, nell'educazione e gestione dei piccoli, non autonomia economicamente, isolata da tutti perché costretta a vivere in minuscoli paesi senza mezzi di trasporto, quotidianamente vittima del disprezzo e dello svilimento dell'imputato rispetto al suo ruolo di madre, vittima delle sue angherie e dei suoi eccessi di alcolista. In una situazione del genere, che ha determinato un condizionamento psicologico ed una vulnerabilità oggettiva della , a cui veniva minacciato l'allontanamento dei figli da parte dei servizi sociali o il loro espatrio in Romania da parte del padre, non poteva che imporsi il silenzio e l'omessa denuncia del suo aguzzino.

Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, le modalità e la gravità delle condotte maltrattanti, tanto più in ragione del contesto temporale, denotano la consapevolezza e volontà del di perpetrare una pluralità di aggressioni alla sfera morale e fisica della persona offesa e dei suoi figli. Invero, secondo la giurisprudenza del Giudice della nomofilachia, il dolo del delitto di cui all'art. 572 c.p. "non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. Non occorre,

in altre parole, che l'agente deliberi una volta per tutte di imporre ai familiari un penoso regime di vita, e concepisca unitariamente le proprie condotte in senso strumentale alla realizzazione di quell'obiettivo, essendo piuttosto sufficiente che le condotte vessatorie siano tenute nella consapevolezza del loro carattere ripetuto, e della loro idoneità a creare una stabile e dolorosa patologia della vita familiare" (Cass., Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 e da ultimo, Sez. 3, n. 4183 del 30/1/2018, Sez. 1, n. 50911 del 10/7/2018; Sez. 1, n. 38213 dell'8/3/2019).

La violenza del padre ha costituito una costante nella vita dei bambini dalla loro nascita e ciò integra l'aggravante contestata dal Pm la cui gravità ha fatto sostenere alla giurisprudenza che per la sussistenza dell' art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., sia *"sufficiente che egli (il figlio) assisti ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato"* (Cass., Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018; cfr. anche Sez. 1, n. 12328 del 2/3/2017).

Il reato di lesioni contestato sub B) va ritenuto autonomo ed indipendente quello di maltrattamenti in famiglia proprio in quanto le ferite dei bambini sono dipese non solo dall'intenzione di vessarli, ma anche da quella di ledere l'integrità fisica delle vittime, tanto da rendere applicabile il concorso con il reato di maltrattamenti mancando una sicura indicazione nel senso dell'assorbimento. Invero, rispetto alle lesioni manca una disposizione analoga a quella dettata per le percosse, contenuta nella norma di cui all'articolo 581 comma 2 c.p. L'opzione a favore del concorso di reati ha il senso di mettere in rilievo che le lesioni offendono l' integrità fisica della persone in misura più grave delle semplici percosse, sicchè appare del tutto congruo ritenere che quando i predetti atti abbiano costituito lo strumento per realizzare un regime di vita vessatorio, come nella specie, se ne delinea una duplice rilevanza penale: come reati in sé e come elementi costitutivi dell'ulteriore reato di maltrattamenti in famiglia.

La giurisprudenza di legittimità concorda con la tesi del concorso, ritenendola imposta dalla diversa obiettività giuridica del reato di maltrattamenti e del reato di lesioni personali, e ribadisce che il delitto di maltrattamenti assorbe soltanto quelli di ingiuria, percosse e minacce.

§ 4 IN PARTICOLARE: LA VIOLENZA DIRETTA E ASSISTITA DEI BAMBINI

La legge n. 119 del 2013 ha introdotto l'aggravante della cosiddetta violenza assistita di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies cp, in attuazione all' indicazione contenuta nell'articolo 46 lettera D) della Convenzione di Istanbul, se i maltrattamenti vengono commessi in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto. Oggi la disciplina penale, grazie alla legge 69/19, ha ulteriormente rafforzato la tutela riconoscendo che i figli minorenni sono autonome persone offese del reato (vedi articolo 572 ultimo comma cp).

Nel caso in esame si ritiene integrata la condotta della cosiddetta *violenza assistita* in quanto i figli della coppia, dal giorno della nascita, sono stati abituali spettatori di drammatiche scene di aggressività e violenza verbale del padre nei confronti di loro stessi e della madre oltre che della condizione di alcolismo dell'uomo. Allorché, come nella specie, il maltrattamento è commesso da un genitore ai danni dell'altro alla presenza di figli minorenni ricorre il reato di cui all'art. 572 cp aggravato dall'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies cp, come contestato dal PM, lo stesso vale per le lesioni aggravate. La Suprema Corte ha chiarito gli elementi strutturali della fattispecie ritenendo configurabile il delitto di maltrattamenti *"anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l'abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi"* (Cass., Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018).

La violenza, pur definita *assistita*, è in realtà **diretta** non solo perché provoca una violenza psicologica che colpisce in modo immediato il minorenne che ne è protagonista, ma anche perché genera conseguenze gravissime e indelebili sulla sua identità e sulla sua serena crescita. E' il caso di _____ che, nonostante così piccoli, sono dovuti persino intervenire più volte per difendere la madre dalla violenza cieca del padre, mettendosi in mezzo per proteggerla quando veniva aggredita o minacciata.

vanno considerati anche **dirette vittime** di _____ non solo perché picchiati altre volte dall'uomo, visto che i nonni avevano notato degli ematomi sui loro corpi e l'ultima volta questi erano di drammatica evidenza in quanto non c'era la loro madre a fermare la furia violenta del padre, ma anche perché hanno vissuto in un clima di vero e proprio terrore. I bimbi in questo modo hanno pienamente introiettato, nei loro pochi ma decisivi anni di vita, un modello paterno e maschile di sopraffazione che certamente li segnerà per tutta la vita e che costituisce il danno, non riparabile, loro cagionato dall'imputato.

sono cresciuti in un clima familiare di denigrazione, di violenza verbale, di stress emotivo, proprio in quella primissima infanzia in cui si forma l'identità di un essere umano, con la demolizione quotidiana della figura materna e la sua svalutazione da un lato e con la percezione che la figura paterna non sia protettiva, ma solo capace di esprimere una furia violenta.

§ 5 IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ciò che è significativo per la quantificazione della sanzione da applicare, anche al fine di delineare la personalità dell'imputato, è l'esigenza incontrollabile che questi ha manifestato per anni di umiliazione della dignità della donna e dell'odio incontrollabile per la sua libertà di persona. Non è un caso che i comportamenti di maltrattamenti si verificassero proprio perché la si allontanava da casa con i bambini per portarli a giocare e si sottraeva alla violenza del compagno, così dimostrando una propria, seppur limitata, autonomia.

La giudice deve tenere presente, ai fini della quantificazione della pena, dei criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, che si riferiscono appunto alla gravità del reato e precisamente: a) il disvalore della condotta criminale, desunto dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; b) la gravità del danno criminale o del pericolo cagionato alla persona offesa; c) l'intensità del dolo o il grado della colpa.

Nel caso in esame si ritiene che la condotta dell'imputato si sia connotata per una reiterata e ostinata violenza criminale proprio alla luce di tutti i criteri sopra indicati.

In particolare ha approfittato della giovane età e delle due gravidanze consecutive della compagna e poi della nascita dei bimbi di cui solo la donna si è occupata, l'ha obbligata a quotidiane lesioni della loro dignità mentre lui era sotto l'effetto dell'alcol e di una violenza priva di controllo, la picchiava, la ingiuriava ingiustificatamente, senza ascoltare il pianto disperato dei piccoli, per la sola volontà brutale di fare del male. La prostrazione e la vulnerabilità relazionale della donna, che viveva e faceva vivere nel terrore se stessa e i suoi figli nella speranza che l'uomo potesse cambiare e credendo alle sue false promesse, completa e conferma l'impatto deflagrante che la violenza reiterata subita ha determinato sulle vittime.

Esclusione delle attenuanti generiche

Non possono essere applicate le attenuanti generiche proprio per il clima di preordinate violenze che ha imposto alla sua famiglia; per la irremovibile volontà di negare la realtà della sua personalità irosa e prevaricatrice; per l'incapacità, sino all'ultimo, di chiedere scusa e riconoscere la devastazione psicologica che ha determinato; per il danno irreparabile arrecato ai bambini che, essendo maschi, rischiano di avere introiettato pienamente il modello paterno.

Non c'è alcuna ragione per mitigare la pena dell'imputato perché a tal fine del tutto irrilevante è la sua incensuratezza, stante proprio la dizione dell'art. 62 bis ultimo comma cp.

Va invece valorizzata, negativamente, la sua indole violenta, la sua condizione di alcolista, oltre che l'assenza di qualsiasi forma di pentimento e di consapevolezza della illiceità delle sue condotte, dall'utilizzo strumentale dei figli come arma di ricatto e minaccia nei confronti della compagna.

La pena

In base agli elementi di fatto sopra esposti si stima equa la pena finale di 5 anni di reclusione sulla base della quantificazione che segue: accertato che il delitto più grave è risultato essere quello di cui al Capo A) dell'imputazione, la pena base è pari ad anni 4 di reclusione, aumentata *ex art. 61, n. 11-quinquies c.p.* alla pena di anni 5 di reclusione; ulteriormente aumentata per effetto della **continuazione interna** per i due figli, pari ad un anno per ciascun bambino, alla pena di anni 7 di reclusione; aumentata per effetto della **continuazione con il reato di cui al Capo B)** alla pena di anni 7 anni e 6 mesi di reclusione; diminuita nella pena finale di anni 5 di reclusione avuto riguardo al rito scelto.

Le pene accessorie

Alla condanna conseguono il pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, oltre che le pene accessorie

a) di cui all'art. 32 del codice penale dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legale durante la pena;

b) di cui all'art. 34 cp della sospensione della responsabilità genitoriale di _____ poiché i reati sono stati commessi con l'abuso della propria responsabilità genitoriale e quindi questa deve essere sospesa ai sensi del comma 2 dell'art. 34 comma cp per il periodo di 5 anni anche alla luce della Convenzione di Istanbul che impone di non consentire rapporti tra il genitore maltrattante e i figli minorenni, a tutela di questi;

c) di cui all'art. 235 cp dell'immediato allontanamento di _____ dal territorio dello Stato in considerazione della sua attuale pericolosità per tutto il nucleo familiare, con comunicazione del presente provvedimento alla Questura di Roma per quanto di competenza.

La libertà vigilata

La notevole pericolosità di _____ per come dimostrata non solo dalle sue condotte, ma anche dalle pressioni esercitate sulla persona offesa affinché non denunciassero servendosi del terrore di toglierle i bambini, oltre che la sua grave condizione di alcolista e la totale mancanza di consapevolezza della sua incapacità di controllare la violenza nei confronti di chiunque non lo asseconi, a partire dalla compagna, rende necessaria l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni a pena espiata.

Le prescrizioni vengono indicate dall'Autorità giudiziaria con una connotazione non meramente formale, ma stringente e tale da mettere al centro la tutela della vittima, come stabilito nella **Convenzione del Con-**

siglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sopra richiamata, a partire dall'obiettivo primario che essa persegue di evitare la vittimizzazione secondaria ad opera dello Stato e di incoraggiare strumenti di carattere preventivo. Si richiama al riguardo l'articolo 16 (Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento) che al punto 3 stabilisce che *"le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime"*.

Ciò vale a maggior ragione nel caso in esame in cui l'imputato ha dimostrato di avere un rapporto solo distruttivo nei confronti delle donne non riconoscendo ad esse alcuna dignità di persone, con la certa reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede e il conseguente pericolo per l'integrità personale di che ha osato denunciarlo e per questo esprimere un punto di vista autonomo di persona.

Le prescrizioni per la libertà vigilata che si ritiene di stabilire sono le seguenti:

Divieto di avvicinarsi all'abitazione e al luogo di lavoro di e dei bambini
e mantenendo una distanza di almeno un kilometro;

Divieto di comunicare di persona o con qualsiasi mezzo, compreso il telefono o il pc, anche con sms o altri strumenti con e i bambini

Divieto di tenere armi o altri strumenti atti ad offendere;

Divieto di fare uso di alcol o stupefacenti.

Il sistema di tutela in un caso come quello in esame prevede oltre alle misure di sicurezza anche l'applicabilità della misura di prevenzione personale che è auspicabile venga emessa dagli organi preposti.

§ 6 LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA PROCURA E AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Ai sensi dell'art. 609 decies cp e dell'art. 64 bis disp att cpp copia della presente sentenza e della misura cautelare emessa nei confronti dell'imputato deve essere inviata al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per quanto eventualmente di competenza in ordine all'esercizio del procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. di nonché al Tribunale per i Minorenni di Roma ai fini della eventuale rivalutazione del provvedimento emesso il 25/6/2019

con cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale della persona offesa

e ordinate le

visite protette con i suoi figli, alla luce dei fatti sopravvenuti nel presente processo penale.

§ 7 LA DOMANDA RISARCITORIA DELLA PARTE CIVILE

Ai sensi degli artt. 538 e ss. c.p.p., in accoglimento della domanda della parte civile, va ordinata la condanna del _____ al risarcimento dei danni in favore di _____ da liquidarsi equitativamente in questa sede proprio per evitare che la persona offesa debba sopportare anche i gravi oneri economici per attivare un autonomo giudizio civile.

Nel caso in esame la costituita parte civile è stata danneggiata dal comportamento illecito tenuto dal compagno e che integra gli estremi del reato cosicché alla stessa spetta il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 codice civile in combinato disposto con l'articolo 185 del codice penale. Detti danni devono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto e che, nel caso di specie, si ritiene possano consistere nelle seguenti voci: danno esistenziale inteso come alterazione della personalità della

a cui è stata sconvolta l'esistenza, il danno morale, il danno da lesione all'integrità psicofisica e alla vita di relazione in considerazione della condizione di assoluto isolamento cui la donna è stata costretta, unitamente al fatto di non aver potuto lavorare ed avere una propria autonomia economica proprio al fine di imporle le minacce e le violenze del compagno, tutti danni che hanno ecceduto la soglia della normale tollerabilità per quanto sopra esposto.

Il danno viene quantificato in via equitativa in complessivi euro 100.000,00, tenendo conto dell'età della _____ della conseguenza che le condotte violente del compagno hanno determinato l'allontanamento dai suoi bambini ad una così tenera età, dell'ambito temporale delle violenze durate per anni quando la stessa viveva la sua prima esperienza sentimentale e le sue prime gravidanze, delle conseguenze irreparabili che esse hanno determinato sul profilo psicologico e affettivo, anche in prospettiva, nella _____ visto che è stata profondamente minata la sua identità di donna e di madre. In materia di violenza di genere le donne, come l'odierna persona offesa, oltre alle lesioni fisiche conseguenti alle condotte subite presentano, proprio a causa delle violenze psicologiche reiterate, gravi danni psichici con effetti a lungo termine, primo tra tutti quello all'autostima e al riconoscimento della propria dignità di donna.

Al risarcimento va aggiunta anche la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile in favore di questa che liquida in complessivi euro 5000, di cui euro 4000 per onorari, oltre IVA e Cpa come per legge.

PQM

Visti gli artt. 442, 533 e 535 cpp

DICHIARA

colpevole dei reati ascrittigli e ritenuta la continuazione sul reato più grave sub A) oltre alla continuazione interna sui capi A) e B), lo condanna alla pena di 5 anni di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Visto l'articolo 29 codice penale

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legale durante la pena.

Visto l'art. 34 cp

SOSPENDE

la responsabilità genitoriale di _____ per il periodo di 5 anni

Visto l'art. 609 decies cp e l'art. 64 disp att cpp

MANDA

copia della presente sentenza e della misura cautelare emessa nei confronti dell'imputato al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per quanto eventualmente di competenza in ordine all'esercizio del procedimento per la decadenza di _____ dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 cc. nonché al Tribunale per i Minorenni di Roma ai fini della rivalutazione del provvedimento emesso il 25/6/2019 con cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale della persona offesa disposto il divieto di avvicinamento della donna ai figli minorenni e ordinate le visite protette.

Visto l'articolo 229 cp

DISPONE

la libertà vigilata nei confronti dell'imputato per il periodo di due anni con le seguenti prescrizioni:

Divieto di avvicinarsi all'abitazione e al luogo di lavoro di _____ e i bambini
e _____ mantenendo una distanza di almeno un kilometro;

Divieto di comunicare di persona o con qualsiasi mezzo, compreso il telefono o il pc, anche con sms o altri strumenti con _____ e i bambini

Divieto di tenere armi o altri strumenti atti ad offendere;

Divieto di fare uso di alcol o stupefacenti.

Visto l'art. 235 cp

DISPONE

l'allontanamento di

dal territorio dello Stato italiano a pena espiata.

Visti gli artt. 538 e ss cpp

CONDANNA

l'imputato al risarcimento di tutti i danni cagionati alla parte civile
equitativamente in complessivi euro 100.000,

che liquida

Visto l'art. 541 cpp

CONDANNA

al pagamento delle spese di costituzione di parte civile in favore di questa che liquida in complessivi euro 5000, di cui euro 4000 per onorari, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A.

Roma, 10/12/2019

La giudice

Paola Di Nicola

Visto l'art. 130 cpp dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella pagina 2 del dispositivo con eliminazione della frase "disposto il divieto di avvicinamento della donna ai figli minorenni".

Roma 10/12/19

La giudice

Paola Di Nicola

depositato in Cancelleria
Roma, 23.12.2019



IL CANCELLIERE
D. Alessandro Taveri